



COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI
RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO
SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI
VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE CON
DISABILITA' E PER L'ISTITUZIONE DI SPAZI DI
SOSTA IN FAVORE DEGLI STESSI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39 DEL 29.09.2015

PREMESSE - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza alla normativa di seguito elencata:

- Legge 5 febbraio 1992, n.104 art. 28 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 articoli 7 e 188 - Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 artt. 354 e 381 - Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 artt. 10, 11 e 12 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196 art. 74 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Art. 4 del D.L. n. 5/2012 convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35

CAPO I - IL CONTRASSEGNO SPECIALE PER PERSONE CON DISABILITA'

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE ED EFFETTI DEL CONTRASSEGNO SPECIALE

Il contrassegno per persone con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di **deambulazione sensibilmente ridotta** e alle **persone non vedenti** (cieco parziale o totale).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota data 23/11/2005, ha sostenuto che la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta potrebbe anche essere “non direttamente riconducibile a patologie che riguardano gli arti inferiori”, e, quindi intesa come disabilità non motoria per esempio l'autismo o altre malattie mentali (intellettiva e/o relazionale).

Il contrassegno consente con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli:

- a) l'accesso e la circolazione nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali urbane e nei percorsi preferenziali, purché l'accesso sia consentito ai veicoli in servizio taxi ed a quelli adibiti a trasporto pubblico collettivo e sempre fatto salvo il divieto del successivo comma;
- b) la sosta gratuita negli stalli riservati alle persone con disabilità, ad eccezione di quelli personalizzati per altri;
- c) la sosta gratuita anche sugli stalli a pagamento, presenti nel territorio del Comune di Brolo, qualora i posti gratuiti destinati ai titolari di contrassegno siano già occupati o indisponibili;
- d) la possibilità di sostare senza alcun limite nelle aree di sosta a tempo determinato;
- e) l'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato personalizzato, nei casi in cui ricorrano ulteriori particolari condizioni .previste dagli articoli 6 e seguenti del presente Regolamento

Il contrassegno speciale non consente la sosta su strade o aree dove il divieto sia imposto direttamente dalla legge (artt. 40, 157 e 158 del Codice della Strada).

Il contrassegno è strettamente personale, quindi ad personam, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio europeo.

Qualsiasi utilizzo dello stesso contrassegno difforme da quanto previsto dal successivo articolo 5 è sanzionato ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

Il beneficio di cui al comma 1 lett. c) è riconosciuto esclusivamente per le strade di proprietà del Comune di Brolo, fatti salvi i riconoscimenti di altre proprietari delle vie per i titolari del contrassegno speciale.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

Le caratteristiche del contrassegno, valido per tutto il territorio europeo, sono stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI RILASCIO

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito dell'istanza in carta semplice, da presentare al Sindaco del Comune di residenza da parte dell'interessato alla quale occorre allegare la Certificazione medico-legale rilasciata dalla ASP di appartenenza da cui emerge la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio del contrassegno, come indicate all'articolo 1 del presente Regolamento.

Ai fini della certificazione medico-legale è sufficiente anche solo l'eventuale certificato di invalidità civile che già indichi la previsione di poter beneficiare del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 4 Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

ARTICOLO 4 - VALIDITA' DEL CONTRASSEGNO

L'autorizzazione ha validità per 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di istanza dell'interessato alla quale viene allegato il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario.

Il contrassegno può essere rilasciato anche a quelle persone che si trovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro. In tal caso, il contrassegno avrà una durata di tempo determinato a seguito del certificato medico che attesti il periodo stesso di durata dell'invalidità temporanea.

Trascorso tale periodo, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a fronte dell'attivazione di una nuova procedura.

In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso. In caso di non restituzione da parte degli eredi, sarà emessa una sanzione ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI UTILIZZO

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero, in originale, sulla parte anteriore del veicolo condotto dalla persona con disabilità ovvero condotto da altra persona in occasione del trasporto della persona con disabilità.

Non è ammesso l'utilizzo del contrassegno in assenza, sul veicolo, della persona con disabilità alla quale sia stato riconosciuto, se non per i brevi tratti utili alla discesa della persona con disabilità stessa ed il raggiungimento del parcheggio più prossimo e viceversa.

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quelle di cui ai precedenti commi è sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada.

CAPO II – PARCHEGGIO RISERVATO “AD PERSONAM”

ARTICOLO 6 – PARCHEGGIO RISERVATO

Chi è titolare di contrassegno speciale può chiedere che gli venga assegnato dal Sindaco, uno specifico ed adeguato spazio di sosta sia in prossimità dell'abitazione della persona con disabilità sia in prossimità del suo luogo di lavoro.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI PER PARCHEGGIO RISERVATO

Il parcheggio riservato è concesso quando l'abitazione o il luogo di lavoro del titolare del contrassegno sono in una zona ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno speciale”.

ARTICOLO 8 – SEGNALAZIONE DEL PARCHEGGIO RISERVATO

La zona di sosta è individuata attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, La segnaletica verticale deve contenere (a differenza dei generici parcheggi riservati ai titolari del contrassegno speciale) l'indicazione del numero di contrassegno dello specifico richiedente.

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE PER CONCESSIONE DEL PARCHEGGIO RISERVATO

Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, a titolo gratuito, dovrà produrre la seguente documentazione:

Se la persona con disabilità guida l'auto:

- 1) copia del contrassegno speciale rilasciato a suo favore;
- 2) copia della patente di guida speciale per le persone con disabilità;
- 3) copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti l'eventuale adattamento dello stesso per le patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. n. 495/92;
- 4) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di non possedere un box o posto auto su area privata, oppure di possederlo non idoneo, ovvero di possederlo distante dal luogo di interesse della persona con disabilità.

Se la persona con disabilità non guida l'auto:

- 1) copia del contrassegno speciale rilasciato a suo favore;
- 2) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di non possedere un box o posto auto su area privata, oppure di possederlo non idoneo, ovvero di possederlo distante dal luogo di interesse del diversamente abile.

ARTICOLO 10 – PROCEDURA ISTRUTTORIA PER OTTENERE CONCESSIONE PARCHEGGIO RISERVATO

La domanda, corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo 9, deve essere indirizzata al Comando di Polizia Municipale che procede alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed esprime un parere scritto obbligatorio, attinente al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello stallo, tenuto conto, altresì, della densità di traffico solitamente caratterizzante l'area interessata. Anche in presenza di alta densità circolatoria, la proposta potrà trovare accoglimento.

Il sindaco, assunto il parere scritto del comando dei vigili urbani ed effettuata una valutazione comparativa tra gli interessati in gioco (difficoltà di deambulazione della persona con disabilità e sue personali necessità da un parte, generali condizioni di viabilità e di traffico dall'altra) emette il provvedimento concessorio o il diniego.

In caso di diniego, il Sindaco fornisce adeguata motivazione scritta, mettendo in risalto tutte le circostanze che lo hanno portato a non dare maggior peso dall'interesse costituzione della tutela della persona con disabilità.

ARTICOLO 11 – CONCESSIONE TEMPORANEA DELLO SPAZIO DI SOSTA

Si possono concedere spazi di sosta temporanei per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, per il periodo massimo di validità del contrassegno speciale temporaneo.

ARTICOLO 12 – ONERI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA

La spesa per la realizzazione e manutenzione dello spazio di sosta è sostenuta interamente dal beneficiario che curerà la puntuale manutenzione del parcheggio realizzato e provvederà alla soppressione dello stesso in caso di revoca. In caso di accertate e riconosciute condizioni economiche disagiate del beneficiario, il Comune può eventualmente elargire un parziale contributo economico per consentire al beneficiario stesso la realizzazione e la manutenzione dello spazio di sosta assegnato.

ARTICOLO 13 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione del parcheggio riservato si rinnova a scadenza, previa presentazione di certificazione medica da parte del medico curante che attesti il perdurare delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

In caso di decesso del beneficiario gli eredi sono tenuti, entro 30 giorni, al ripristino dello stato dei luoghi salvo diverse esigenze dell'Amministrazione da concordare con gli eredi. L'eventuale inadempienza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 del presente regolamento oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Ente per il ripristino di cui sopra.

CAPO III – REGOLAMENTO VECCHIE CONCESSIONI

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO VECCHIE CONCESSIONI

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare un censimento e verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti inerenti la concessione del contrassegno e del parcheggio riservato ad personam adeguando i rilasci alle nuove disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV - SISTEMA SANZIONATORIO

ARTICOLO 15 – SANZIONI

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e, fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.